

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 28 dicembre 2005, n. 72

Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 97 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dal Presidente della Giunta regionale".

2. Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera h bis):

"h bis) un rappresentante esperto nelle discipline del benessere e bio-naturali."

3. Al comma 2, dopo le parole "al comma 1" sostituire con le seguenti parole "lettere g), h) e h bis)", sono designati dalle rispettive associazioni o comitati."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 97 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente comma:

"5. bis La commissione regionale di bioetica resta in carica per la durata della legislatura regionale."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 dicembre 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.12.2005.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale

24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 marzo 2005, n. 19, coordinato con:

- legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale». Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005), pubblicata sul Bollettino ufficiale 23 dicembre 2005, n. 46;

- legge regionale 28 dicembre 2005, n. 72 (Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale»), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 27 dicembre 2005.

Testo coordinato della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

SOMMARIO**TITOLO I**

Oggetto, finalità e definizioni

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II

Principi

Art. 3 - I principi costitutivi del servizio sanitario regionale

Art. 4 - Percorso assistenziale

Art. 5 - Promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 6 - L'integrazione delle politiche sanitarie

Art. 7 - L'educazione alla salute

TITOLO III

Programmazione sanitaria

Capo I

Programmazione sanitaria regionale

Art. 8 - I livelli e gli strumenti di programmazione

Art. 9 - La programmazione di area vasta

Capo II

Il concorso dei soggetti istituzionali e delle autonomie sociali alla programmazione sanitaria